

UFFICIO REGISTRO IMPRESE

IL CONSERVATORE

Alle Imprese interessate
indicate nell'elenco allegato

Oggetto: Avvio della procedura di assegnazione d'ufficio di domicili digitali in assenza di un indirizzo di posta elettronica (p.e.c.).

PREMESSO che:

- tutte le imprese, individuali e collettive, sono tenute a denunciare al Registro Imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c), da intendersi quale domicilio digitale, valido e univocamente riferibile all'impresa stessa;
- l'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, con la collaborazione della società in house Infocamere S.c.p.a, ha estratto e verificato un elenco di imprese individuali e società prive di domicilio digitale e iscritte nel Registro Imprese;

RICHIAMATI:

- l'art. 16, comma 6 bis, del Decreto legislativo 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 11 settembre 2020, n. 120 che testualmente recita: "*Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese...asigna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale*";

- l'art.16, comma 6 ter, del sopra citato Decreto che prevede che "*Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis*";

- l'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legge .18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni

dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, il quale prevede che *“le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'[articolo 2194 del codice civile](#), in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese”;*”;

- gli articoli 4 e seguenti del “Regolamento concernente i procedimenti di cancellazione e di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e società per la loro iscrizione nel Registro Imprese con contestuale applicazione delle sanzioni alle imprese individuali e società”, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 23 del 26 aprile 2023 e disponibile nel sito della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano al seguente link: <https://www.caor.camcom.it/amministrazione-trasparente/atti-general/statuto-e-regolamenti-camerale>

RILEVATO che:

- sussistono le condizioni di legge e di regolamento per l’avvio della procedura di assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale a tali imprese con contestuale applicazione di sanzione (il cui importo in misura ridotta ammonta, per le società, a € 412,00 e, per le imprese individuali, a € 60,00);

- per l’assenza di un indirizzo p.e.c. sussistono altresì le condizioni di legge e regolamento per la pubblicazione dell’avvio della procedura con modalità di affissione all’albo camerale ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 -bis comma 1 e 2, del D.lgs 82/2005 e ss.mm.e ii., 8 comma 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.e ii, 32 della legge n. 69/2009;

- la suddetta pubblicazione all’albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per il periodo di tempo previsto dalla legge costituisce valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio di domicili digitali in assenza di un indirizzo di posta elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, ricorrendo le condizioni previste dal comma 3 dello stesso articolo;

- la pubblicazione all’Albo camerale della presente comunicazione è prevista per la durata di 15 giorni;

SI INVITANO E SI DIFFIDANO

le imprese e società indicate in elenco a dotarsi di un indirizzo p.e.c. valido e univocamente riferibile alla Società o impresa individuale entro e non oltre il termine di 30 giorni decorso il periodo di pubblicazione della presente comunicazione sull’Albo camerale on line dalla data di decorrenza del termine di pubblicazione, fissato in 15 giorni.

La relativa istanza deve essere presentata al Registro Imprese con pratica informatico-telematica, autonoma e separata dalle altre in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria, accedendo, per tutte le informazioni relative alle modalità operative di compilazione, al link <https://www.caor.camcom.it/registro-imprese/come-depositare-le-pratiche-al-registro-imprese/assistenza-agli-utenti>).

Si prega di comunicare l'avvenuto inoltro della pratica a sanatoria della propria posizione all'indirizzo di posta della referente camerale (flavia.murgia@caor.camcom.it) affinché la procedura di assegnazione sia archiviata.

Decorso inutilmente il citato termine di 30 giorni, l'ufficio Registro Imprese, con provvedimento del Conservatore pubblicato per 7 giorni nell'Albo camerale, provvederà ad assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese indicate nell'allegato elenco che non hanno provveduto alla regolarizzazione, mentre l'Ufficio Accertamento Sanzioni provvederà a elevare nei loro confronti, contestualmente a tale assegnazione, la sanzione prevista da legge.

Si ricorda che il domicilio digitale assegnato d'ufficio sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute; sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC e accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Si ricorda, altresì, che per verificare la situazione della propria impresa è possibile utilizzare il servizio di assistenza dedicato Domicilio digitale - unioncamere.gov.it

Il Conservatore
Dott. Stefano Carta
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

1. Allegato: Elenco imprese e società